

REGOLAMENTO (CEE) N. 1260/82 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 1982****che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio viene fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di ciascuno Stato membro interessato vengono fissati dalla Commissione ogni settimana;

considerando che il Regno Unito sta già procedendo al versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini; che la Commissione deve fissare, per la settimana che inizia il 3 maggio 1982, l'ammontare di tale premio e gli importi da riscuotere all'uscita dei prodotti sopra indicati dal territorio di detto Stato membro;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito e gli importi da riscuotere all'uscita dal territorio di detto Stato membro devono essere fissati, per la settimana che inizia il 3 maggio 1982, ai livelli indicati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine che danno diritto nel Regno Unito al versamento del premio variabile alla macellazione, l'ammontare del premio stesso per la settimana che inizia il 3 maggio 1982 è equivalente a quello fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Gli importi da riscuotere, per la settimana che inizia il 3 maggio 1982, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80 dal territorio del Regno Unito sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 3 maggio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

*ALLEGATO I***Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito
per la settimana che inizia il 3 maggio 1982**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	0 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti dal Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio del Regno Unito per la settimana che inizia il 3 maggio 1982

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo
		0
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto
	1. Carcasse o mezzene	0
	2. Busto o mezzo busto	0
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	0
	4. Coscia intera o mezza coscia	0
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	0 0
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	0
	2. Busto o mezzo busto	0
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	0
	4. Coscia intera o mezza coscia	0
	5. altre : aa) Pezzi non disossati bb) Pezzi disossati	0 0
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate 2. disossate	0 0